

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE PARABOLICHE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2009)

Art. 1)

Il presente regolamento disciplina l'installazione su tutto il territorio comunale delle antenne paraboliche, come previsto dall'art. 3, comma 13 della Legge 249 del 31/07/1997, avente per oggetto: "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme nei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Art. 2)

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

Art. 3)

Sono fatte salve tutte le norme previste nella vigente legislazione, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.

Art. 4)

Sono integralmente richiamati i punti 1-2-3-4 dell'art. 37 del vigente Regolamento Edilizio che testualmente recita:

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore e dei regolamenti locali assunti in materia dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5)

Le antenne dovranno essere preferibilmente installate sui balconi laterali, evitando in questo modo deturpamento dei prospetti principali degli edifici.

Art. 6)

Le antenne dovranno avere un diametro non superiore agli 80 cm, ed essere prive di scritte pubblicitarie.

Art. 7)

La colorazione delle antenne dovrà armonizzarsi con la tonalità delle coperture e delle pareti esterne degli edifici circostanti. Tale elemento andrà chiaramente indicato nella Denuncia di Inizio Attività, che dovrà obbligatoriamente essere corredata da esaustiva documentazione fotografica.

Art. 8)

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, degli installatori.

Art. 9)

L'installazione di nuove antenne paraboliche deve essere obbligatoriamente effettuata secondo i dettami del presente regolamento.

Gli impianti esistenti su tutto il territorio comunale devono essere adeguati al presente regolamento anche in accordo con i competenti uffici comunali.

Art. 10)

Gli impianti che entro la data del 30/06/2011 non dovessero essere adeguati al presente regolamento saranno sanzionabili ai sensi della vigente legislazione in materia, fermo restando l'obbligo del relativo adeguamento.